

di **FABIO SARTORI**

## Modello 231 alla prova dell'intelligenza artificiale

*Ricognizione dei sistemi di IA, protocolli, sorveglianza umana effettiva e flussi informativi verso l'OdV: gli assetti che il D.Lgs. 160/2026 richiede alle imprese, con i nuovi reati presupposto degli artt. 437-bis e 612-quater c.p.*

Con il D.Lgs. 160/2026 l'intelligenza artificiale entra nel sistema 231, imponendo assetti organizzativi capaci di rendere controllabili e documentabili i processi aziendali che utilizzano sistemi di AI.

La prima attività riguarda la **ricognizione dei sistemi utilizzati**. Non basta sapere quali applicativi siano presenti in azienda. Occorre individuare finalità, funzioni coinvolte, soggetti autorizzati, dati trattati, grado di autonomia, possibilità di intervento umano e conseguenze di errori o impieghi impropri. La mappatura del rischio 231 deve quindi partire dall'uso concreto della tecnologia e dal livello di controllo effettivamente esercitabile dall'organizzazione. Su questa base servono **protocolli coerenti con la diversa esposizione dei processi**. L'introduzione di un nuovo sistema dovrebbe essere preceduta da una valutazione interna che chiarisca classificazione, responsabilità, limiti di utilizzo e modalità di verifica dei risultati. Per gli strumenti generativi assumono particolare rilievo la validazione dei contenuti, la gestione di immagini e voci riferibili a persone determinate, la tracciabilità degli utilizzi sensibili e la conservazione delle evidenze su decisioni e controlli.

**La sorveglianza umana assume in tale assetto una funzione sostanziale.** Il controllo non coincide con una generica presenza dell'operatore, ma richiede la possibilità concreta di comprendere l'operazione, valutare il risultato, intervenire sul processo e sospendere l'utilizzo quando emergano anomalie o rischi non accettabili. Una procedura che attribuisca formalmente un controllo senza mettere il soggetto incaricato nelle condizioni di esercitarlo resta debole sul piano organizzativo e probatorio.

In questo quadro **si colloca il nuovo art. 437-bis c.p., relativo all'omessa adozione di misure di sicurezza nei sistemi di AI ad alto rischio e alla loro alterazione illecita**. La disposizione considera le misure tecniche riferite alla progettazione, all'addestramento, alla produzione e all'immissione sul mercato, oltre ai presidi di sorveglianza umana. Per l'utilizzatore professionale assume rilievo l'omissione intenzionale di tale sorveglianza quando dalla condotta derivi il pericolo richiesto dalla norma. L'art. 25-vicies prevede per l'ente una sanzione pecuniaria da 600 a 1.000 quote.

Il medesimo articolo richiama **l'art. 612-quater c.p., relativo alla diffusione senza consenso di immagini, video o voci falsificati o alterati mediante AI**, idonei a indurre in errore sulla loro genuinità, quando dalla condotta derivi un danno ingiusto. In tale ipotesi la sanzione pecuniaria per l'ente varia da 200 a 700 quote. Per entrambe le fattispecie si applicano sanzioni interdittive che possono incidere su autorizzazioni, rapporti con la Pubblica Amministrazione, agevolazioni e attività pubblicitaria, senza estendersi fino all'interdizione dall'esercizio dell'attività.

**L'Organismo di Vigilanza deve quindi vagliare l'effettività dell'assetto costruito intorno all'AI.** La verifica non richiede competenze informatiche sostitutive di quelle aziendali, ma flussi informativi adeguati sui sistemi adottati, sulle modifiche rilevanti, sugli incidenti, sulle deroghe ai protocolli e sugli esiti dei controlli. L'OdV deve poter valutare se responsabilità, procedure e verifiche risultino coerenti con i rischi individuati e siano concretamente applicate.

Il D.Lgs. 160/2026 porta così nel Modello 231 una questione che supera la dimensione tecnologica. La qualità della prevenzione dipenderà dalla capacità dell'impresa di dimostrare chi governa i sistemi, secondo quali regole e con quali controlli. L'algoritmo diventa rilevante per il diritto dell'organizzazione nel momento in cui una decisione aziendale gli attribuisce spazio operativo. È su quello spazio, e sulla capacità di presidiarlo, che si misura oggi l'effettività del Modello.